



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 30/14/CSP

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ C.T.G. S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE
“CANALE 10”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO
RECANTE LA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 22/2013)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 marzo 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante *“Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”*;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002, n. 22, che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, che delega al Co.re.com. Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* e, in particolare, l’articolo 3, comma 2 *“Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

In data 29 ottobre 2013 il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha accertato la trasmissione da parte del servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale 10, esercito dalla società C.T.G. S.r.l. in liquidazione, nella settimana compresa tra il giorno 8 e il giorno 14 ottobre 2012 di alcuni messaggi pubblicitari privi della scritta pubblicità. Con atto cont. n. 22/2013, datato 30 ottobre 2013 e notificato in data 7 novembre 2013, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha contestato alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP, nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni sopra citati.

1. Deduzioni della società

Il Liquidatore della suddetta società Franco Simone, al quale il Co.re.com. ha anche notificato l'atto di contestazione, con nota datata 11 dicembre 2013 ha dichiarato che la società C.T.G. S.r.l. è fallita in data 9/03/2012 con sentenza n. 25 del 12/03/2013 e che la stessa ha ceduto il marchio e l'autorizzazione a trasmettere sul relativo LCN alla società L'Informazione srl di Terracina (LT).

2. Valutazioni dell'Autorità

A seguito della memoria difensiva, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha richiesto chiarimenti al Ministero dello Sviluppo Economico in merito ai titolari di autorizzazione e alle modifiche proprietarie intervenute relativamente all'emittente avente il marchio Canale 10. Questo anche al fine di poter individuare un'eventuale Co.re.com. avente competenza territoriale sull'emittente e, nel caso, ad agire in merito al procedimento in corso. Pur in assenza di risposta dal Ministero dello Sviluppo Economico, il suddetto Comitato ha effettuato un'ulteriore verifica, successiva alla presentazione delle memorie difensive, che ha confermato che dalla visura camerale non risulta più l'unità locale operativa toscana della CTG srl di Via A. Marchetti 9/R a Firenze per causa fallimento. Ad esito dell'istruttoria il Co.re.com. Toscana ha ritenuto che le argomentazioni addotte dal liquidatore potessero essere prese in considerazione in quanto giuridicamente rilevanti rispetto alle violazioni commesse e ha proposto a questa Autorità, in data 24 gennaio 2014, l'archiviazione del procedimento. Dalla documentazione in atti, la proposta del predetto Co.re.com. risulta meritevole di accoglimento in quanto allo stato degli atti, per le motivazioni sopra specificate, non sussistono i presupposti per la prosecuzione del procedimento così come avviato per le seguenti ragioni:

- 1) il procedimento sanzionatorio non appare utilmente perseguibile poiché la contestazione risulta formalmente non corretta, in quanto nell'accertare la violazione dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP, in realtà il suddetto Co.re.com. ha avviato il procedimento nei confronti della società C.T.G. S.r.l. in liquidazione, che alla data di trasmissione della programmazione televisiva contestata, non era da identificarsi nel soggetto responsabile dell'infrazione oggetto della contestazione sopra menzionata, come risulta dai successivi approfondimenti svolti dal Co.re.com. Toscana;
- 2) la violazione contestata non appare documentata dal monitoraggio svolto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana nei confronti della società C.T.G. S.r.l. in liquidazione fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Canale 10 con sede a Roma, in Via F. Saverio Sprovieri, 6 per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 31 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani